TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il giudice, dott.ssa Simona Di Rauso,

decidendo sul ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Mazzariello Stefano nell'ambito del procedimento unitario n. 7-1/2022;

letti gli artt. 67 e SS. del CC.II.; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Mazzariello Stefano ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di essere un consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett.c del CC.II;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 69 del CC.II;
- che le cause della crisi sono da ricondursi ai numerosi finanziamenti che il predetto ha dovuto contrarre per far fronte alle esigenze della famiglia e in particolare dei tre figli (spese di sostentamento quotidiane, spese per l'educazione, formazione e l'avvio di attività lavorative dei figli) e alcune



spese impreviste (spese per sostituzione autovettura, lavori in casa);

- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Ha chiarito che l'esposizione debitoria è così composta:

- 1) Mancato pagamento TARI anni 2017 2020 2021 debito pari ad €1.033,00 -COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA
- 2) Carta di credito rateale con AGOS DUCATO SPA n...... 8506: debito residuo di €5.327,24 (non c' è contratto di apertura allegato);
- 3) Cessione del quinto n. 006 661 1279964 con BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA: debito residuo di €23.642.90;
- 4) Prestito personale n. 20220586583586 con IFIS NPL spa (cessionaria da Florence spv srl e da Findomestic): debito residuo €56.748,82;
- 5) Debito derivante da scoperto in c/c con IFIS NPL INVESTING SPA (cessionaria) di €17.445,97 n. 1078.03;
- 6) FINITALIA SPA debito residuo di €279,74 relativo a carta di credito rateale n. 20120798109;

La complessiva situazione debitoria è pari ad euro €104.477,67, cui si aggiungono i crediti prededucibili derivanti dalle spese per il pagamento dei compensi dei professionisti relativi alla presente procedura pari ad €4.133,58, per un totale complessivo di € 108.611,25.

Il ricorrente ha allegato al piano relazione particolareggiata dell'O.C.C. con i relativi allegati, anche a seguito del decreto del Giudice di integrazione della documentazione (1. nomina e accettazione incarico; 2. verifica presso CAI; 3. verifica presso Crif; 4. estratti conto; 5. a 13. Comunicazioni ai creditori 14. visura pra 15. redditi anni 2021/2020/2019/2018 16. cedolini pensione 17. contratto di



locazione 18. contratto Findomestic Carta Revolving 19. contratto finanziamento Findomestic 20. opposizione decreto ingiuntivo 21. cessione del quinto Banca Pop. Pugliese).

Egli ha rappresentato di essere pensionato (ex agente di polizia municipale) e di percepire una pensione mensile di euro 1.800,00, di non disporre di liquidità di conto corrente, di vivere unitamente alla moglie (casalinga e priva di redditi) in un immobile concessogli in locazione per cui paga regolarmente il fitto (420,00 euro mensili), di non essere proprietario di beni immobili e di essere proprietario di due automobili, una Alfa Romeo Tg CE582240 immatricolata nel 1986 in disuso ed una ed una Ford Tg DA227HJ, immatricolata nel 2006, pressoché prive di valore economico, utilizzata per gli spostamenti familiari.

L'OCC rappresenta che la causa della crisi finanziaria dell'istante sarebbe da ricondursi ai numerosi finanziamenti che lo stesso (unico percettore di reddito), è stata costretto a contrarre per far fronte alle crescenti esigenze familiari e in particolar modo dei suoi tre figli: spese di sostentamento quotidiane, educazione e formazione dei figli, imprevisti (sostituzione autovettura, lavori in casa), aiuti economici dati ai figli per avviare le loro attività lavorative (cfr. pag. 13 della relazione dell'OCC).

Il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi che prevede il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento nella misura del 17,00% dei creditori chirografari.

Più specificamente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 108.611,25, il debitore ha proposto il pagamento dei creditori per la somma di € 22.750,00 mediante rate mensili dell'importo di € 350,00 ciascuna per 13 mensilità annuali, per n. 5 anni dalla data di omologa del piano. I pagamenti sono nel piano così programmati:



- I creditori in prededuzione troveranno soddisfacimento entro 12 mesi dall'omologa;
- i creditori privilegiati saranno soddisfatti dal tredicesimo al quindicesimo mese dall'omologa;
- I creditori chirografari dal sedicesimo mese fino al sessantesimo mese dall'omologa.

Dopo la fissazione dell'udienza, le parti hanno provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'occ e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori del ricorrente.

Con decreto reso ai sensi dell'art. 70 CCII il giudice ha disposto la pubblicazione della proposta sul sito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere comunicazione ai creditori, all'esito delle quali nessun creditore ha presentato osservazioni sulla convenienza del piano ai sensi dell'art. 70 co.3 CCII, come riferito dall'OCC il 28.10.2022 ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

All'esito dell'udienza del 19.1.2023, ove nessuno dei creditori compariva né depositava osservazioni alla relazione e al piano così come formulato, il giudice ha riservato la decisione.

- 2. Il piano proposto da Mazzariello Stefano può essere omologato.
- 2.1. Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CC.II., la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.e del CC.II, ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno



dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di Euro € 108.611,25, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, non essendo proprietario di alcun bene immobile, disponendo solo di due autoveicoli dal minimo valore come sopra indicati, e potendo contare sul solo reddito da pensione pari ad euro 1800,00 (cfr. relazione dell'OCC, pag. 14);
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CC.II;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett c dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CC.II.;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 82 del CC.II.;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.
- 2.2. Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II.ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovrindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012



Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3.2012, il criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.



Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CC.II., in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione. impone Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave. Di contro, non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (Cfr. Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto



di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Ciò in linea anche con l'orientamento più recente dei giudici di merito, sia pur sviluppatosi prima del CCI su una norma in materia di colpa grave dalla formulazione però corrispondente all'attuale art. 69 del CCI, secondo cui: "In materia di piano del consumatore, consumatore, l'art. 7 comma 2 della L. n. 3 del 2012, come da ultimo novellato dalla L. n. 176 del 2020, prevede come ipotesi di inammissibilità quella in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Posto che l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al ricorrente e che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione di tale onere processuale, laddove lo stesso non venga assolto, la proposta deve essere inammissibile" dichiarata (cfr. Tribunale Patti, 03/06/2021).

Nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti

E, infatti, è emerso che la crisi finanziaria è avvenuta, innanzitutto, perché il reddito percepito già come dipendente non consentiva di affrontare le spese in eccedenza rispetto alla disponibilità reddituale, spese necessarie e progressivamente aumentate in conseguenza della maggiori necessità per un nucleo di cinque persone.



Le difficoltà di far fronte alle maggiori spese necessarie per la famiglia (il nucleo familiare originario era composto di cinque persone, di cui tre figli) ha condotto l'istante a contrarre i prestiti iniziali; il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato poi finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, anche per l'istruzione e l'avviamento al lavoro dei tre figli.

Come riferisce, infatti, l'OCC nella relazione "nel mese di settembre 2018 gli veniva concesso un prestito dalla Agos Ducato per la durata di 120 mesi ed una rata di € 389,00. Successivamente, a distanza di un anno, in data ottobre 2019, il sig. Mazzariello, necessitando ancora una volta di un'iniezione di liquidità, si rivolse alla società Findomestic spa, la quale provvide ad estinguere anticipatamente la posizione debitoria dell'Agos e a concedere un finanziamento durata di 108 mesi con rata di Successivamente la Findomestic spa, sempre su richiesta del sig. Mazzariello e sempre per lo stesso motivo di deficit di liquidità, concesse, sempre mediante estinzione anticipata e contestuale erogazione di nuove e maggiori somme, diversi altri prestiti. In pratica a distanza di poco tempo, veniva estinto il vecchio finanziamento e ne veniva riacceso uno nuovo, sempre con un aumento del capitale erogato e della relativa rata mensile da pagare. Il prestito Findomestic quindi, da una rata di € 596,00 per n. 108 rate a partire da ottobre 2019, passa col primo rinnovo nel luglio 2020, ad una rata di € 757,00 per n. 100 rate ed infine con l'ultimo rinnovo nel febbraio 2021 ad una rata di € 795,00 per n. 96 rate. Al momento della sottoscrizione del primo prestito Findomestic nel mese di ottobre 2019, così come nei successivi due rinnovi del 2020 e del 2021, il sig. Mazzariello aveva già in corso la cessione del quinto con la Banca Popolare Pugliese,



sottoscritta nel gennaio 2019 e con rata da 353,37 euro mensili per n. 120 mesi. A questi prestiti si devono aggiungere le rate delle carte revolving la cui linea di credito era stata utilizzata, sempre per esigenze quotidiane."

Dalla metà del 2021, causa anche l'aumento della rata della carta revolving Agos spa che è passata ad € 149,00 e Finitalia spa di € 52,40, per un importo totale di rate mensili pari ad € 1.349,77 (Findomestic € 795,00 + Banca Pop. Pugliese per cessione del quinto € 353,37 + carta revolving Agos di € 149,00e Finitalia di € 52,40) a cui va aggiunto il canone di locazione pari ad € 420,00 mensili, la situazione di sovrindebitamento è definitivamente peggiorata sì da richiedere il ricorso alla procedura de qua.

Dunque, anche se il rifinanziamento dell Findomestic è avvenuto in una situazione economica del ricorrente già non florida, non si può sottovalutare il movente che ha spinto l'istante a ricorrere nel 2021 ulteriormente al credito. Invero, con una pensione già gravata dalle spese per il fitto, dalle spese per il mantenimento della famiglia e dalla rata della cessione del quinto, risultava oggettivamente gravoso, se non impossibile per lui far fronte ai propri debiti.

E' quindi verosimile che, a fronte di una drastica riduzione del proprio reddito netto mensile e di un plausibile aumento delle spese anche per le esigenze dei figli, secondo l'id quod plerunque accidit, l'aver chiesto ed ottenuto nel 2021 un prestito con finalità di rifinanziamento (cfr. allegato 19 alla nota di deposito del 6.12.2022) per importi che non appaiono coerenti con lo stato patrimoniale non può considerarsi di per sé condotta negligente connotata da quella gravità richiesta oggi dalla legge.

Dunque, l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati inizialmente per sopperire ad esigenze familiari



(cfr. causale specifica del contratto di cessione del quinto stipulato), mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 69 del CC.II. va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Oltre a ciò, giova rilevare in questa sede, anche ai fini dell'assenza del requisito della colpa grave, la circostanza in base alla quale il ricorrente subito dopo aver ricevuto comunicazione delle decadenze dal beneficio del termine, relativamente al contratto Findomestic - decadenza del 10.12.2021 e al contratto di apertura di credito con Agos - decadenza del 06.02.2022 (cfr. all. 19 e all. 9 della nota di deposito del 6.12.2022)consapevole che la situazione debitoria era divenuta ormai insostenibile, ha prontamente presentato istanza per l'accesso alla presente procedura (ricorso per omologa del settembre 2022).

Né può negligersi che i prestiti sono stati comunque onorati fino al 2021, ossia fino a quando poi la situazione è diventata insostenibile.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Né sono state sollevate contestazioni sulla convenienza del piano da parte dei creditori che nulla hanno osservato; dalla relazione dell'Occ (pg.17 ss) si evince, del resto, che i



creditori non hanno tenuto adeguatamente conto del merito creditizio dell'istante.

L'art.69 cci, ai fini dell'omologazione, attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, negando loro la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore -che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore- deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.)

della conclusione del contratto credito, finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devo tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del



consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, mirando all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito.

Dall'analisi dell'OCC effettuata secondo i criteri di cui il disposto dell'art.69 c.3 (secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso di tal fine deve ritenersi idonea che quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE) emerge che Findomestic finanziamento del 2019 non ha tenuto in debito conto che la verifica del merito creditizio avrebbe condotto a risultati negativi (cfr. pag. 18 e ss. della relazione dell'OCC e dai calcoli in essa contenuti).

mancanza di specifiche contestazioni, poi, convenienza del piano, rimessa ai creditori o a qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, l. n. 3/12, non è necessario, ai fini dell'omologa, che il Giudice valuti la. maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Può comunque rilevarsi che nel piano è previsto il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati ed il pagamento nella percentuale del 16,60 % dei creditori chirografari, il tutto mediante la



destinazione dell'importo complessivo di € 22.750,00 nel termine di 5 anni.

Cià a fronte di una situazione patrimoniale e reddituale in cui Mazzariello Stefano non è proprietario di beni immobili (vive in locazione); è proprietario di due autovetture la cui valutazione è minima, trattandosi di auto molto vecchie.

Un parametro di riferimento per la alternativa liquidatoria in una situazione di mancanza di patrimonio ed in cui viene prevista, per la soddisfazione dei creditori, la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, potrebbe essere rappresentata da quanto i creditori otterrebbero in caso di liquidazione controllata, di cui pure oggi non viene espressamente prevista la durata.

"Dalla disamina dell'art. 282 CCI raffrontato con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata deve avere una durata di almeno tre anni, in ragione della persistente esigibilità dei crediti della massa fino al decorso del triennio necessario per la dichiarazione di esdebitazione del sovraindebitato" (Tribunale di Padova 20 ottobre 2022, pres. Santinello, est. Elburgo.)

Così' ragionando, il ricavato ottenibile in sede di alternativa liquidatoria sarebbe di complessivi € 12.600,00 per versamento mensile di € 350,00 (avuto come riferimento un termine di durata triennale) oltre ad € 4.500,00 quale versamento della tredicesima mensilità per la durata di tre anni, con un complessivo ricavato di € 17.100,00 che, al netto degli importi in prededuzione e dei crediti privilegiati, consentirebbe un soddisfacimento dei creditori chirografi del 11,13% a fronte del 16,59% della presente procedura.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Letto l'art. 70 del CC.II.



PQM OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da Mazzariello Stefano.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C.V., 18.3.2023

Il Giudice Dott.ssa Simona Di Rauso

> V- Si audougge le feublisse pour sul SIT SECO I 26.4-2013

Il Presidente del Tribunale Dott.ssa Gabriella Maria Casella

